

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
Istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06

Iscrizione N: TO13206
Il Presidente
Della Sezione regionale del Piemonte
dell'Albo nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 18 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto ed effettivamente avviati al riciclaggio e recupero;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera c) e l'articolo 13;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali del 9 aprile 2002 recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, ed in particolare l'allegato C;

Vista la comunicazione di inizio attività presentata in data 21/04/2010 dall'impresa INTEXO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, CF 10194360011, registrata al n. di protocollo 17654/2010;

Vista l'attestazione di avvenuta iscrizione rilasciata dalla Sezione regionale del Piemonte in data 21/04/2010, prot. n. 17803/2010 all'impresa INTEXO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;

Verificato, che l'impresa è in possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'articolo 13, del decreto 28 aprile 1998, n. 406 e delle deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte del 26/05/2010 con cui è stata confermata l'iscrizione all'Albo dell'impresa;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa
Denominazione: INTEXO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Con Sede a: ROBASSOMERO (TO)
Indirizzo: VIA CRISTOFORO COLOMBO, 7
CAP: 10070
C. F.: 10194360011



e' iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale rappresentante /i)

INTEXO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Numero Iscrizione TO13206 Prot. n.19731/2010 del 26/05/2010
Provvedimento di Iscrizione Semplificata



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06

FERRARA EDOARDO
codice fiscale: FRRDRD87E09L219Q
carica: amministratore delegato

CRIVELLER PATRIZIA
codice fiscale: CRVPRZ58P42L219V
carica: presidente del consiglio di amministrazione

(responsabile/i tecnico/i)

FERRARA MARIA
codice fiscale: FRRMRA54C47L219J
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

2 - D

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione

Targa: BS611BP
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: Uso proprio

Targa: EA398TP
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Semplificata

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

2 - D

Inizio validità: 21/04/2010

Fine Validità: 21/04/2015

Elenco mezzi:

Targa: EA398TP Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: BS611BP
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

01.01	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	[15.01.01]	[15.01.05]	[15.01.06]
02.01	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e	[20.01.01]	[10.11.12]	[15.01.07] [16.01.20]

INTEXO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Numero Iscrizione TO13206

Prot. n.19731/2010 del 26/05/2010

Provvedimento di Iscrizione Semplificata



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
 istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
 Via S. Francesco da Paola, 24
 Dlgs 152/06

	frammenti di vetro; rottami di vetro	[17.02.02] [19.12.05] [20.01.02]
03.01a	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[10.02.10] [12.01.01] [12.01.02] [15.01.04] [16.01.17] [17.04.05] [19.01.02] [19.01.18] [19.12.02] [20.01.40]
03.01b	e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici	[10.02.99] [12.01.99]
03.02a	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	[11.05.01] [11.05.99] [12.01.03] [12.01.04] [15.01.04] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.06] [17.04.07] [19.10.02] [19.12.03] [20.01.40]
03.02b	e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici	[10.08.99] [12.01.99]
05.01	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del Dlgs. 5/2/1997, n. 22 e succ. modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	[16.01.06] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.22]
05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto	[16.01.18] [16.01.22] [16.02.16] [17.04.01] [17.04.11]
08.09	indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	[19.12.08] [20.01.10] [20.01.11]
09.01	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[03.01.01] [03.01.05] [03.01.99] [15.01.03] [17.02.01] [19.12.07] [20.01.38] [20.03.01]

Art. 4
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 5) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
- 6) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti

INTEXO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Numero Iscrizione TO13206

Prot. n.19731/2010 del 26/05/2010

Provvedimento di Iscrizione Semplificata



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24
Dlgs 152/06

alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

- A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

7) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

8) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

9) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

10) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

11) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Segretario

- Marina Frossasco -



Il Presidente

- Sergio Rodda -



TORINO, 26/05/2010

INTEXO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Numero Iscrizione TO13206

Prot. n.19731/2010 del 26/05/2010

Provvedimento di Iscrizione Semplicata

